

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 631 del 13 NOV. 2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PASSIVA CON L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE E PRESTAZIONI VARIE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI PRESSO IL PO CTO E IL POLO RIABILITATIVO FANNY FINZI OTTOLENGHI.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 13 NOV. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente la spesa complessiva pari a € 300.000,00, prevista nella presente proposta, rientra nei Bilanci Preventivi Economici degli anni 2020, 2021 e 2022 ai Conti Economici:

- n. 51001000030 "prestazioni sanitarie da asst/ats regione", per un importo pari a € 8.000,00 per il periodo dal 01.11.2020 al 31.12.2020, e per un importo pari a € 120.000,00 per gli anni 2021 e 2022;
- n. 51002000091 "consulenze sanitarie asst/ats regione", per un importo pari a € 12.000,00 per il periodo dal 01.11.2020 al 31.12.2020, e per un importo pari a € 160.000,00 per gli anni 2021 e 2022;

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

x



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 631 del 13 NOV. 2020

IL DIRETTORE GENERALE


Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Considerato che:

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 19/12/2012 n. C-159/11 ha sottolineato che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici quei contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- l'art. 1, comma 2, della L.R. Regione Lombardia del 27 dicembre 2006 n. 30, stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Premesso che l'ASST G. Pini-CTO, al fine di garantire la continuità assistenziale ai propri assistiti pluripatologici e con complicanze presso il PO CTO e il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi, ha necessità di acquisire prestazioni e consulenze specialistiche afferenti alle branche di chirurgia generale, chirurgia toracica, endoscopia digestiva ed interventistica, otorinolaringoiatria, radiodiagnostica, radiologia interventistica, nefrologia, psichiatria, infettivologia, diabetologia e cardiocirurgia;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 631 del 13 NOV. 2020

Rilevato che con deliberazione n. 363 del 04.08.2017 questa Azienda ha approvato la stipula di una convenzione passiva con ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda per l'effettuazione di consulenze specialistiche di cardiocirurgia, in favore degli assistiti della ASST G. Pini-CTO presso il PO CTO, con scadenza al 31.12.2019;

Dato atto che, ad oggi, questa Azienda non ha in essere convenzioni passive per l'acquisizione di prestazioni e consulenze specialistiche, da effettuarsi in favore dei propri assistiti presso il PO CTO, afferenti alle branche di endoscopia digestiva ed interventistica, radiologia interventistica e diabetologia;

Considerata l'opportunità di acquisire tutte le prestazioni e consulenze specialistiche necessarie ai pazienti afferenti al PO CTO e al Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi, tramite la definizione di un unico rapporto convenzionale con l'ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda che consenta una più efficiente tempistica di attivazione e una semplificazione nella gestione delle stesse;

Dato atto che, a seguito di contatti intercorsi nel corso del 2019 tra l'ASST G. Pini-CTO e l'ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda, il Dirigente Medico Responsabile di Presidio del PO CTO dott.ssa Linati Mariangela, con nota mail in atti del 11.12.2019, ha trasmesso all'ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda la stima del fabbisogno presunto di prestazioni e consulenze sanitarie necessarie al PO CTO e al Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi, per le quali si richiede il convenzionamento;

Preso atto che, con diverse note mail agli atti, è stato definito il testo della convenzione regolante i rapporti tra l'ASST G. Pini-CTO e l'ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda, con validità dal 01.11.2020 al 31.12.2022, che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un tariffario concordato;

Preso atto altresì, che con diverse note mail in atti, l'ASST G. Pini-CTO e l'ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda hanno concordato la definizione di un regolamento che disciplini lo svolgimento delle prestazioni e delle consulenze in parola;

Visto il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la stipula di una convenzione passiva con ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda, con validità dal 01.11.2020 al 31.12.2022, per l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali e consulenze specialistiche afferenti alle branche di chirurgia generale, chirurgia



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 631 del 13 NOV. 2020

toracica, endoscopia digestiva ed interventistica, otorinolaringoiatria, radiodiagnostica, radiologia interventistica, nefrologia, psichiatria, infettivologia, diabetologia e cardiocirurgia, in favore degli assistiti della ASST G. Pini-CTO presso il PO CTO e il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi;

- 2- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 300.000,00 ai Bilanci Preventivi Economici per gli anni di competenza, ai Conti Economici:
 - n. 51001000030 "prestazioni sanitarie da asst/ats regione", per un importo pari a € 8.000,00 per il periodo dal 01.11.2020 al 31.12.2020, e per un importo pari a € 120.000,00 per gli anni 2021 e 2022;
 - n. 51002000091 "consulenze sanitarie asst/ats regione", per un importo pari a € 12.000,00 per il periodo dal 01.11.2020 al 31.12.2020, e per un importo pari a € 160.000,00 per gli anni 2021 e 2022;
- 3- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Dirigente Medico Responsabile di Presidio del PO CTO, dott.ssa Mariangela Linati;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurè)

DIRETTORE
AMBITO ASSISTENZIALE
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Prota)


Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti
atti n. 2020/4.1.3/5.3



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 631 del 13 NOV. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 24 NOV. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. _____ pagine e n. _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



Convenzione con l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO per consulenze ambulatoriali multidisciplinari

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda"), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA09315660960, rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Marco Bosio**

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito indicato come "ASST Pini-CTO") con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Francesco Laurelli**

PREMESSO CHE

- L'ASST Pini-CTO ha manifestato la necessità di stipulare una convenzione per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali a favore dei propri assistiti, afferenti alle seguenti branche specialistiche, da erogarsi presso il P.O. CTO di Via Bignami 1 - Milano, e il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi di Via Isocrate 19, Milano:
 - Chirurgia generale
 - Chirurgia toracica
 - Endoscopia digestiva ed interventistica (colonscopie e gastroscopie da erogarsi presso l'ASST Niguarda)
 - Otorinolaringoiatria (fibrolaringoscopia da eseguirsi presso l'ASST Niguarda)
 - Radiodiagnostica (prestazioni da erogarsi presso l'ASST Niguarda)
 - Radiologia interventistica (prestazioni da erogarsi presso l'ASST Niguarda)
 - Nefrologia
 - Psichiatria
 - Infettivologia (prestazioni da eseguirsi esclusivamente in favore della U.O.C. Cardiologia Riabilitativa e Pneumologia del PO CTO per pazienti provenienti dalla ASST Niguarda)
 - Diabetologia
 - Cardiochirurgia
- l'ASST Niguarda, attraverso la S.C. Chirurgia Generale, S.C. Chirurgia Toracica, S.C. Endoscopia digestiva ed interventistica; S.C. Otorinolaringoiatria, S.C. Radiologia, S.C. Radiologia interventistica, S.C. Nefrologia, S.C. Psichiatria, S.C. Infettivologia, S.S.D. Diabetologia, S.C. Cardiochirurgia, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 117 del C.C.N.L. dell'Area della Sanità del 19/12/2019;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'ASST Niguarda assicura l'effettuazione di consulenze specialistiche da effettuarsi presso le strutture sanitarie dell'ASST Pini-CTO citate in premessa, nelle discipline di: chirurgia generale,



chirurgia toracica, otorinolaringoiatria, radiologia, radiologia interventistica, nefrologia, psichiatria, chirurgia plastica, infettivologia, diabetologia, cardiocirurgia.

Le consulenze di cui sopra saranno garantite dal personale sanitario in forza presso le S.C. interessate dell'ASST Niguarda e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale delle suddette S.C.. Esse saranno eseguite nelle modalità indicate nel successivo Art. 2 e comunque previo accordo tra le Strutture Sanitarie coinvolte. Sono escluse le pronte disponibilità.

Le richieste sia di consulenze specialistiche che di esami strumentali da effettuarsi presso le strutture sanitarie dell'ASST Pini-CTO citate in premessa, dovranno pervenire via mail agli indirizzi delle segreterie delle S.C. coinvolte, di cui all'Allegato A.

L'eventuale utilizzo di strumentazione di proprietà dell'ASST Niguarda sarà a carico dell'ASST Pini-CTO.

Qualora si dovesse verificare la necessità di effettuare prestazioni strumentali presso l'ASST Niguarda, previa autorizzazione delle rispettive Direzioni Mediche di Presidio, l'eventuale trasporto del paziente sarà a carico della ASST Pini-CTO.

Art. 2 - Modalità operative e compensi

Le consulenze di cui all'art. 1 saranno effettuate presso il P.O. CTO, sede di Via Bignami 1 e presso il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi sede di Via Isocrate 19 Milano in favore dei loro assistiti ivi ricoverati, con le seguenti modalità e con l'applicazione delle tariffe come di seguito specificato:

- l'ASST Niguarda assicura l'esecuzione delle consulenze mediante il personale della dirigenza medica in servizio presso le S.C. interessate, al di fuori dell'ordinario orario di servizio, con un compenso di **€ 105,00 per ora o frazione di ora per prestazioni di consulenze ordinarie** (entro tre giorni lavorativi) e di **€ 120,00 per ora o frazione di ora per prestazioni di consulenze urgenti** (sono da intendersi urgenti le prestazioni specificamente definite tali al momento dell'istanza da parte del medico richiedente, che devono essere effettuate entro il giorno successivo alla richiesta, su esplicita richiesta del medico).

Alle eventuali prestazioni che verranno eseguite presso l'ASST Niguarda, in orario di servizio, verrà applicato il NTR vigente al momento dell'erogazione.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della struttura sanitaria coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività svolta presso le strutture sanitarie dell'ASST Pini-CTO verrà effettuata **fuori orario di servizio** mentre le prestazioni svolte presso l'ASST Niguarda saranno erogate **in orario di servizio**.

Art. 4 - Doveri dell'ASST Pini-CTO

L'ASST Pini-CTO si impegna al rispetto di quanto indicato dalla presente convenzione.



Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST Pini-CTO.

L'ASST Pini-CTO per l'attività svolta presso le proprie strutture sanitarie, trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese dall'ASST Niguarda, la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, marketing e area privata, per la relativa fatturazione.

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 - Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente **durata**: dal 01/11/2020 al 31/12/2022.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, marketing e area privata, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.



Art. 8 - Privacy

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'ASST Pini-CTO, e di cui gli Autorizzati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'ASST Pini-CTO e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Codice etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo a carico dell'ASST Pini-CTO, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.
- il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale

Francesco Laurelli

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale

Marco Bosio

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Per eventuali comunicazioni: S.C. Accoglienza, marketing e area privata
Il Direttore: Dott. Guido Meregalli
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Michela Lorusso
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Michela Lorusso

5 di 7

Tel 02 6444 3413 - E-mail: convenzioni@ospedaleniguarda.it

Tipologia convenzione: Es; ic-io

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano – C.F. e P.I. 09315660960



ALLEGATO A

ELENCO MAIL E RECAPITI TELEFONICI S.C. EROGANTI

- **S.C. Chirurgia Generale**

Tel. 02.6444.7918

lorena.ghezzi@ospedaleniguarda.it

- **S.C. Chirurgia Toracica**

Tel. 02.6444.3664 – 02.6444.3988

serena.conforti@ospedaleniguarda.it

marco.reda@ospedaleniguarda.it

- **S.C. Otorinolaringoiatria**

Tel. 02.6444.4545

stefania.petrone@ospedaleniguarda.it

- **S.C. Radiologia**

Tel. 02.6444.2700

lucia.amendola@ospedaleniguarda.it

- **S.C. Radiologia Interventistica**

Tel. 02.6444.3270

fabiane.barbosa@ospedaleniguarda.it

radiologiainterventistica@ospedaleniguarda.it

- **S.C. Nefrologia**

Tel. 02.6444.2521 - 2445

rossella.cecconello@ospedaleniguarda.it

segreteria_unificata_medicine@ospedaleniguarda.it

- **S.C. Psichiatria**

Tel. 02.6444.2512

patrizia.facchetti@ospedaleniguarda.it

- **S.C. Malattie infettive**

Tel. 02.6444.2445 - 335 755 21 08

malattieinfettive@ospedaleniguarda.it

segreteria_unificata_medicine@ospedaleniguarda.it

- **S.S.D. Diabetologia**

Tel. 02 6444.2464

edoardo.ferrari@ospedaleniguarda.it

diabetologia@ospedaleniguarda.it

- **S.C. Cardiochirurgia**

Tel. 02.6444.2344 – 02.6444.4855

rosa.vitale2@ospedaleniguarda.it



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

Tel. 02.6444.2565 – 02.6444.2566
matilde.ferrari@ospedaleniguarda.it

Per eventuali comunicazioni: S.C. Accoglienza, marketing e area privata
Il Direttore: Dott. Guido Meregalli
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Michela Lorusso
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Michela Lorusso

7 di 7

Tel 02 6444 3413 - E-mail: convenzioni@ospedaleniguarda.it

Tipologia convenzione: Es; ic-io

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano – C.F. e P.I. 09315660960

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Bozza convenzione quadro_rev 03-11-2020.pdf.p7m (Firme totali appostate 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LR.LFNC66B2ZF05Z	NON PRESENTE